

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL
PIAMBELLO E L'AZIENDA SPECIALE CENTRO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO**

L'anno **DUEMILADODICI** del mese **DICEMBRE** il giorno
VENTISETTE

TRA

La Comunità montana del Piambello (di seguito definita "comunità
montana"), rappresentata dal Segretario Generale Dott. Francesco
Tramontana

E

l'Azienda speciale Centro di istruzione e formazione professionale del
Piambello (di seguito definita "azienda"), rappresentata dal Presidente del
C.D.A. Prof. Giovanni Resteghini.

PREMESSO:

che con deliberazione assembleare n. 23 del 04.06.2009 della comunità
montana Valceresio è stata costituita l'azienda speciale "Centro di istruzione
e formazione professionale del Piambello", approvando lo statuto della stessa
e il testo del contratto di servizio avente scadenza in data 31.12.2012;

che la l.r. n. 19/08 di riordino delle comunità montane lombarde, ha previsto
la fusione tra la comunità montana Valceresio e la comunità montana
Valganna e Valmarchirolo;

che, con decreto del Presidente della giunta regionale della Lombardia n.
6500, emanato in data 26.06.09, è stata formalmente costituita la comunità
montana del Piambello, risultante dalla suddetta fusione e che, con

deliberazione assembleare della c.m. del Piambello n. 3 del 18.09.09, sono

stati eletti gli organi di governo del nuovo ente montano, il quale è subentrato

in tutti i rapporti attivi e passivi del disciolto Ente;

che in data 01.09.09, l'azienda ha iniziato la propria attività;

che ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, la comunità montana ha conferito

all'azienda il capitale indicato nell'allegato "A" allo statuto, la cui descrizione

e valutazione è contenuta in apposito inventario, tenuto a cura dell'azienda e

che, seppur non allegato al presente contratto, le parti dichiarano

espressamente di conoscere;

che ai sensi dell'articolo 7 dello statuto "*i rapporti tra la comunità montana e*

l'azienda in merito alle modalità di gestione dei servizi sono regolati da un

contratto di servizio nel quale sono concordati:

a) *i servizi pubblici locali la cui gestione è affidata, in conformità al*

presente statuto, dalla comunità montana all'azienda;

b) *gli impegni programmatici dell'azienda circa lo sviluppo degli*

standard qualitativi dei servizi erogati anche al fine di contenere le revisioni

tariffarie;

c) *gli impegni della comunità in merito al conferimento del capitale di*

dotazione e ad eventuali forme di finanziamento dell'azienda;

d) *i rapporti di carattere finanziario tra azienda e comunità montana in*

merito al riconoscimento di eventuali utili di gestione alla comunità ed

all'eventuale ripiano di perdite di gestione in favore dell'azienda;

e) *eventuali clausole arbitrali";*

che, come sopra accennato, il contratto di servizio approvato con la suddetta

delibera assembleare e stipulato in data 16/04/2010, avrà scadenza in data

31.12.2012 e pertanto si rende necessario, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'azienda, approntarne e stipularne uno nuovo;
che con deliberazione n. 53 del 20.09.2012, il consiglio di amministrazione dell'azienda ha recepito, ai sensi dell'articolo 30, primo comma dello statuto, il testo del presente contratto, approvato con delibera Assembleare n. 31 del 24.09.2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le parti contraenti di comune accordo convengono quanto segue:

TITOLO I – OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI.

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, di seguito nominato “contratto”, in quanto costituiscono condizioni preliminari per l'assunzione dei diritti e delle prestazioni volute dalle parti contraenti.

2. Fa altresì parte integrante del contratto e viene ad esso allegato sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale il piano programma 2013, approvato dall'assemblea comunitaria con deliberazione n. 42 del 20.12.2012.

3. Le parti convengono che i piani programma successivi a quello 2013 costituiscano parte integrante del presente contratto, andandolo a integrare in maniera automatica, senza che occorra la nuova stipula del presente atto. Le parti convengono altresì che ogni modifica, aggiornamento o rettifica ai documenti indicati al comma precedente integrino anch'essi automaticamente il presente contratto.

ARTICOLO 2 – Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la

comunità montana e l'azienda in merito alle modalità di erogazione da parte di quest'ultima dei servizi della formazione professionale, indicati all'articolo 2 dello statuto.

2. Le parti danno atto che la comunità montana resta titolare dei servizi pubblici erogati da parte dell'azienda, alla quale compete il mero esercizio finalizzato all'erogazione all'utente, e convengono di conferire a quelli oggetto di affidamento la definizione di "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica".

ARTICOLO 3 – Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha validità di tre anni, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.

2. Le parti sono consapevoli che il contratto di servizio è uno degli atti fondamentali dell'azienda e che la sua approvazione è disciplinata dall'articolo 10, comma quarto dello statuto. Al fine di garantire il rispetto del termine ivi indicato, le parti convengono di definire i contenuti del contratto di servizio successivo al presente in apposite sessioni di lavoro paritetiche da tenersi tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2015.

3. Le parti, di comune accordo, possono addivenire alla modifica od all'integrazione degli articoli del presente contratto laddove si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti contrattuali.

ARTICOLO 4 – Attività e prestazioni erogate

1. Con la stipula del presente contratto, l'azienda si obbliga a erogare il servizio pubblico locale della formazione professionale, dando corso a tutte le attività previste dagli articoli 2 e 3 dello statuto, alle condizioni ivi previste, a quelle indicate nella normativa vigente in materia di servizi pubblici e di

formazione professionale. Sull'azienda gravano altresì le ulteriori obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

2. Le parti danno atto che in data 16/3/2010 l'azienda ha ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 e dall'articolo 4, comma 2, del contratto di servizio vigente sino al 31.12.2012, in materia di tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, emanando la carta dei servizi prevista dalla lettera a) del comma citato. L'azienda si obbliga ad aggiornare periodicamente detta carta sulla scorta delle necessità che dovessero sopravvenire.

3. Le parti danno altresì atto che:

a) in data 22.12.2010, l'azienda ha approvato il codice etico al fine di ottemperare a quanto previsto dal d. lgs. 231/01 e a quanto disposto dalla regione Lombardia per il mantenimento dell'accreditamento da parte del Centro e garantire il corretto funzionamento dell'azienda;

b) in data 14.03.2011, l'azienda ha approvato il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale, ai sensi del d.lgs. 231/01, sviluppato a seguito di specifica analisi del rischio reato, allegando alla parte speciale il codice etico e i regolamenti aziendali in vigore a quella data;

c) in data 05.10.2011, il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato integrato a seguito dell'inserimento dei rischi ambientali, ai sensi del d.lgs. 231/01.

4. La comunità montana e l'azienda possono concordare lo svolgimento da parte di quest'ultima di ulteriori attività attinenti ai fini statuari

dell'azienda stessa.

ARTICOLO 5 – Modalità di gestione

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'azienda speciale si avvale delle dotazioni umane e strumentali indicate nello statuto, negli atti fondamentali elencati all'articolo 10 dello stesso, nei propri regolamenti, e negli atti negoziali relativi all'attività contrattuale di cui l'azienda è parte o di cui essa beneficia.

2. Le attività gestite ai sensi del presente contratto di servizio, da chiunque svolte per conto dell'azienda, sono soggette alle forme di controllo previste dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda.

ARTICOLO 6 - Utilizzo dei locali dell'azienda speciale

1. Con la stipula del presente contratto, la comunità montana conferisce in uso all'azienda al solo scopo di utilizzarla per i propri fini statutari, la frazione di immobile sita in via Mazzini, n.3. Bisuschio e descritta nell'allegato "B" al presente atto, fermo restando che il contratto di comodato avente ad oggetto tale sede e stipulato in data 04.05.05 tra la comunità montana e il comune di Bisuschio continua a spiegare i propri effetti tra le parti e che l'azienda è, rispetto ad esso, soggetto terzo. In virtù del presente contratto, tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, conformemente a quanto indicato, a carico della CMP, nel contratto di comodato con comune Bisuschio che in forza di suddetto contratto di comodato gravano sulla comunità montana, sono trasferiti in capo all'azienda che vi provvede a propria cura e spese.

2. Compatibilmente con l'attività dell'azienda già programmata, alla comunità montana è riservato l'utilizzo a titolo gratuito dei locali della sede

dell'azienda speciale per finalità istituzionali.

ARTICOLO 7 – Attività formativa e gestione finanziaria dell'azienda

1. L'azienda si obbliga nei confronti della comunità montana a finanziare la propria attività in maniera autonoma, mediante i proventi derivanti dalle rette articolate conformemente a quanto indicato nel piano programma, e l'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati.

ARTICOLO 8 – Rapporti finanziari

1. In virtù dell'obbligo sussistente in capo all'azienda ai sensi dell'articolo 7, comma 1, espressione del principio di autonomia gestionale della stessa, fermo restando quanto indicato all'articolo 4 dello statuto e nell'allegato "A" allo stesso, la comunità montana di norma non partecipa al finanziamento indistinto dell'attività dell'azienda né direttamente attraverso l'assunzione di spese sul proprio bilancio, né indirettamente attraverso l'erogazione di contributi e/o finanziamenti a favore della stessa. Tuttavia, fatto salvo quanto indicato ai commi 4 e 5 del presente articolo, le parti possono concordare che la comunità montana stanzi nel proprio bilancio di previsione un importo a finanziamento delle attività che l'azienda eroga agli utenti, a condizione che l'azienda dimostri l'impossibilità di far fronte alle relative spese con altri mezzi. In conformità alle esigenze di programmazione finanziaria delle parti, tale accordo può avvenire solo antecedentemente all'avvio delle attività cui esso è destinato.

2. E' fatta salva la possibilità delle parti di finanziare congiuntamente attività di interesse comune.

3. E' altresì fatto salvo il disposto dell'articolo 207 del Tuel, laddove applicabile alle comunità montane quali soggetti fidefacenti.

4. I costi sociali di cui all'articolo 114, comma 6, del Tuel sono pari alla differenza tra l'importo del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe per singolo servizio reso all'utenza che l'azienda metterebbe in pratica per mantenere l'equilibrio economico della gestione e quello risultante dall'attuazione delle tariffe che la comunità montana dovesse chiedere espressamente di applicare.

5. L'importo del costo sociale di ogni servizio va definito tra le parti antecedentemente all'avvio del servizio stesso. Ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del Tuel la comunità montana eroga all'azienda speciale l'importo dei costi sociali per singolo servizio come definiti dal comma precedente entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto del servizio interessato, da cui risulti, in termini analitici, l'importo di detto onere e l'impatto del servizio sull'utenza che ne ha beneficiato.

ARTICOLO 9 – Subentro nei rapporti contrattuali

1. Le parti danno atto che, in forza dell'articolo 9 del contratto di servizio avente scadenza in data 31.12.2012, a far data dal 1° settembre 2009, essa è subentrata a tutte le obbligazioni sino a ad allora gravanti sulla comunità montana in relazione al personale alla data del 31.08.2012 impiegato presso il centro di formazione professionale di Bisuschio. In virtù dell'articolo 9 del contratto di servizio avente scadenza in data 31.12.2012, dell'articolo 31 del d. lgs 165/01 e l'articolo 2112 del codice civile, tutto il personale della comunità montana, impiegato presso il centro di formazione professionale, a far data dal 1° settembre 2009 è pertanto divenuto personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, dell'azienda.

2. Le parti danno atto che alla data di stipulazione del presente contratto non

sussiste più il caso contemplato dall'articolo 9, comma 4, del contratto di servizio avente scadenza in data 31.12.2012 e che pertanto tale disposizione ha definitivamente cessato di spiegare i propri effetti.

3. L'azienda si vincola ad ottemperare verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza.

4. In particolare all'azienda è fatto obbligo di applicare nei confronti del personale alla data del 31.08.2009 già dipendente della comunità montana, il disposto dell'articolo 2112, terzo comma, del codice civile, assicurando il rispetto degli eventuali accordi intervenuti tra la comunità montana e le organizzazioni sindacali, risultanti da protocolli d'intesa o altri atti, e nei confronti di tutti i propri dipendenti, il contratto del comparto formazione professionale.

5. Le parti danno atto che l'azienda è subentrata in tutti i rapporti contrattuali intrattenuti, alla data del 31.08.2012, da parte della comunità montana e aventi ad oggetto l'attività del centro di formazione professionale e che su di essa sono ricaduti tutti gli obblighi derivanti da tali contratti. Le parti danno altresì atto che a far data dal 1° settembre 2009, la comunità montana è svincolata da qualunque obbligo contrattuale su di essa gravante in relazione a tali rapporti. Le parti danno infine atto che l'azienda si è fatta carico di avvisare di tale subentro tutti i soggetti titolari di contratti intrattenuti con la comunità montana.

ARTICOLO 10 - Responsabilità dell'azienda

1. L'azienda è responsabile direttamente degli eventuali danni causati alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività di competenza,

comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico

l'onere del risarcimento in qualsiasi forma. Allo scopo, essa stipula delle

polizze assicurative che la tengano indenne da oneri di risarcimento.

L'azienda risponde altresì, ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del codice

civile, nei confronti della comunità montana per i danni arrecatili per azioni o

omissioni relative agli adempimenti di cui al presente contratto.

ARTICOLO 11 – Beni relativi ai servizi affidati in gestione.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. L'azienda speciale provvede al sostenimento delle spese di andamento

connesse ai servizi, al pagamento delle utenze e cura la manutenzione

ordinaria ed il normale funzionamento (compresa la gestione della centrale

termica) dell'immobile indicato all'articolo 6 e di tutti gli ulteriori beni,

mobili e immobili di cui a qualunque titolo disponga.

2. La manutenzione straordinaria, gli interventi di ristrutturazione,

ampliamento e o adeguamento relativo alla normativa in materia di sicurezza

dei suddetti beni, nonché la realizzazione di nuovi fabbricati per l'esercizio

dei servizi conferiti sono a carico della comunità montana salvo diversi

specifici accordi tra le parti.

3. Le parti danno atto di aver sottoscritto, alla data di stipulazione del

presente atto, apposito verbale di consegna in cui è constatata in

contraddittorio la consistenza dei beni mobili ed immobili consegnati

all'azienda. Tale verbale è allegato al presente contratto sotto la lettera "C".

ARTICOLO 12 – Vigilanza e controlli

1. Le parti danno atto che la comunità montana può effettuare attività di

controllo, materiale e documentale, su tutta l'attività dell'azienda. A tal fine,

l'azienda si obbliga a favorire tale attività anche mediante attività dei propri dipendenti.

TITOLO II – CAUSE DI SCIoglimento DEL CONTRATTO

ARTICOLO 13 – Risoluzione del contratto.

1. Il presente contratto è risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile al ricorrere di uno degli eventi di seguito elencati:

a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 15, commi settimo e ottavo dello statuto in materia di controllo sugli organi dell'azienda, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi che ai sensi del presente contratto, nonché in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, gravano sull'azienda;

b) indebita sospensione nei confronti dell'utenza dell'erogazione dei servizi affidati per più di quindici giorni;

c) indebito affidamento a terzi, anche in forma parziale, dei servizi affidati;

d) cessazione a qualunque titolo dell'azienda o sopravvenienza di legittima causa che precluda all'azienda la facoltà di esercitare i servizi;

2. Le parti specificano che rientrano tra le cause di risoluzione indicate alla lettera a) del precedente comma anche il mancato reiterato conseguimento degli standard gestionali fissati nel presente contratto e negli atti di programmazione.

3. Il presente contratto è inoltre risolto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere entro il termine di sette giorni dall'avvenuta contestazione, al ricorrere di uno degli eventi di seguito elencati:

a) violazione di uno o più degli obblighi che ai sensi del presente

contratto, nonché in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile, gravano

sull'azienda;

b) indebita sospensione nei confronti dell'utenza dell'erogazione dei servizi affidati.

4. Fatto salvo quanto indicato alla lettera d) del primo comma del presente articolo, la risoluzione del contratto non preclude alla comunità montana l'affidamento all'azienda degli stessi o di altri servizi sulla base di un nuovo contratto di servizio. Nei casi in cui ciò non avvenga, la risoluzione del contratto comporta la restituzione alla comunità montana di tutti i beni strumentali conferiti in dotazione alla stessa ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, riconoscendo all'azienda l'eventuale maggior valore degli stessi, determinato in armonia col dettato degli articoli 2423 bis, comma 1, punto 1 e 2426, comma 1, punti n. 1, 2 e 3 del codice civile. Le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 bis, legge 80/1991, tutti i beni materiali mobili ed immobili, conferiti come capitale di dotazione, ai sensi dell'articolo 114 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'articolo 44 del D.P.R. 902/1986, rivestono carattere di patrimonio disponibile per l'azienda.

5. In tutti i casi in cui il presente contratto si risolva per inadempimento dell'azienda, questa è tenuta a risarcire il danno cagionato alla comunità montana. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, sin tanto che l'azienda non liquidi l'importo del danno, la comunità montana non provvede alla liquidazione del maggior valore dei conferimenti di cui al comma precedente. Nel caso previsto dal presente comma, l'azienda non beneficia del diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

ARTICOLO 14 – Recesso dal contratto.

1. La comunità montana può recedere dal presente contratto con effetto non antecedente alle date del 1° settembre 2013 e del 1° settembre 2014, fornendo preavviso all'azienda entro i sei mesi antecedenti la data in cui si intende far valere il recesso.

2. Il recesso comporta la restituzione alla comunità montana di tutti i beni strumentali conferiti in dotazione alla stessa ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, riconoscendo all'azienda l'eventuale maggior valore degli stessi, determinato conformemente a quanto indicato al comma quarto dell'articolo 13 del presente contratto.

3. L'azienda gode del diritto di ritenzione, ex articolo 1152 del codice civile sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

4. All'azienda non è consentito il recesso.

ARTICOLO 15 – Controversie. Rapporti con soggetti terzi.

1. Fatta salva ogni ipotesi transattiva, tutte le controversie relative al presente contratto sono di competenza del giudice ordinario del foro di Varese.

2. Fatta salva la possibilità di intervento *ad adiuvandum*, la comunità montana è soggetto terzo, e quindi estraneo, a tutte le controversie o vertenze che dovessero interessare a qualunque titolo l'azienda.

3. La comunità montana è altresì terza rispetto agli obblighi in tema di assorbimento del personale che, in forza del contratto collettivo nazionale di lavoro, gravino sull'eventuale nuovo soggetto che, a titolo di appalto o di concessione, subentri nella gestione dei servizi nei confronti dell'azienda, e viceversa. Alla comunità montana è fatto invece obbligo di far fronte a detti obblighi nel caso in cui, alla scadenza naturale o sopravvenuta del presente

contratto, essa assuma la gestione diretta dei servizi già affidati all'azienda.

Allegati al presente contratto.

Allegato "A" Piano Programma 2013.

Allegato "B" Descrizione immobile concesso all'azienda (articolo 6, comma 1).

Allegato "C" Verbale di consegna con constatazione in contraddittorio della consistenza dei beni mobili ed immobili consegnati all'azienda (articolo 11, comma 3).

Comunità montana del Piambello

Il Segretario Generale Dott. Francesco Tramonana

Azienda speciale Centro di Formazione e Istruzione del Piambello

Il Presidente del C.D.A. Prof. Giovanni Resteghini

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nell'art. 14 (recesso) del presente contratto.

Comunità montana del Piambello

Il Segretario Generale Dott. Francesco Tramonana

Azienda speciale Centro di Formazione e Istruzione del Piambello

Il Presidente del C.D.A. Prof. Giovanni Resteghini

Allegato 'C' al Contratto di Servizio tra CMP.e AZIENDA SPECIALE C.I.F.P. DEL PIAMBELLO

V E R B A L E

**DI CONSEGNA ALL'AZIENDA SPECIALE CENTRO DI
FORMAZIONE E ISTRUZIONE DEL PIAMBELLO DEI BENI
MOBILI E IMMOBILI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO.**

Col presente Verbale, redatto ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del contratto di servizio, la comunità montana del Piambello consegna all'Azienda Speciale Centro di Formazione e Istruzione del Piambello i beni mobili indicati nell'inventario allegato al presente verbale e il bene immobile indicato all'art. 6 del contratto di servizio.

Le parti danno atto che la consistenza del suddetto bene immobile e dei beni mobili sopra indicati, corrispondono a quanto indicato nei citati documenti.

Arcisate, Lì 27.12.2012

Comunità montana del Piambello

Il Segretario Generale Dott. Francesco Tramonana

Azienda speciale Centro di Formazione e Istruzione del Piambello

Il Presidente del C.D.A. Prof. Giovanni Resteghini